

Incentivo Occupazione Mezzogiorno – Decreto ANPAL n. 2/2018

15 Febbraio 2018

E' stato emanato dall'ANPAL l'allegato decreto n. 2/2018 che, nell'istituire l' "**Incentivo Occupazione Mezzogiorno**", prevede un rafforzamento del bonus per l'occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Cfr. Comunicazioni Ance del [22/01/18](#) e del [31/01/18](#)).

Lo stesso è, infatti, cumulabile con il "bonus giovani" ed è fruibile, per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nei limiti previsti. Non è, però, cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva.

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato, anche part-time e a scopo di somministrazione, nonché con contratto di apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, le seguenti categorie di lavoratori disoccupati ¹ :

- lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
- lavoratori con 35 anni di età e oltre, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ².

Ai fini del riconoscimento del beneficio, il lavoratore non dovrà aver avuto un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 6 mesi.

L'incentivo, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL), per un periodo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.060€, riparametrati su base mensile, per ogni lavoratore assunto (da riproporzionare in caso di part-time), sarà riconosciuto anche in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato.

Lo sgravio deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La procedura predisposta dall'ANPAL, la cui attuazione è demandata all'Inps, prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale, da fruire mediante conguaglio sui contributi Inps, a

carico dei datori di lavoro con sede di lavoro in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Regioni meno “sviluppate”) e Abruzzo, Molise e Sardegna (Regioni in “transizione”).

Per quanto non riportato nella presente si rimanda al Decreto allegato.

¹ Art. 19, D.Lgs n. 150/2015

² Cfr. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013

31531-ANPAL_decreto n_2 del 2-gennaio-2018.pdf [Apri](#)